

**Protezione Civile**  
**DISTRETTO PADOVA NORD-EST**  
CADONEGHE – CAMPODARSEGO – NOVENTA PADOVANA – VIGODARZERE – VIGONZA –  
(Provincia di Padova)

**REGOLAMENTO**  
**PER LA GESTIONE DEL DISTRETTO DI**  
**PROTEZIONE CIVILE**

**ART. 1**

**Organi del Distretto**

Sono Organi del Distretto di Protezione Civile:

- Il Comitato dei Sindaci o loro delegati;
- Il Comitato degli Uffici Comunali di Protezione Civile composto dai funzionari comunali;
- Il Comitato dei Coordinatori dei Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile e dei Presidenti delle Associazioni di Protezione Civile del Distretto.

**ART. 2**

**Comitato dei Sindaci**

E' istituito il Comitato dei Sindaci per la gestione dei servizi di protezione civile dei Comuni appartenenti al Distretto.

Esso ha sede presso il Comune del Sindaco che di volta in volta è individuato come referente. Detto Comitato è composto dai Sindaci dei Comuni interessati, o loro delegati, i quali svolgono funzione vicaria in caso di mancanza del titolare.

In occasione della prima seduta, il comitato elegge, tra i membri, un referente che rivestirà tale carica per 1 (uno) anno. Il Sindaco eletto Referente non può rivestire tale incarico per più di 2 (due) mandati consecutivi.

Compete al Comitato:

- Dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici del distretto;
- Approvare il Piano Distrettuale di protezione civile;
- Approvare il piano annuale d'attività;
- Definire il piano degli acquisti, il piano di gestione di materiali, mezzi ed attrezzature del distretto;
- Accogliere eventuali nuove richieste di adesione al distretto.

Il Comitato dei Sindaci si riunisce in via ordinaria ogni 6 (sei) mesi. Può riunirsi in seduta straordinaria per iniziativa di un Sindaco. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei membri aderenti e delibera a maggioranza dei voti.

Partecipano alle riunioni del Comitato dei Sindaci le seguenti figure, senza diritto di voto, ma con compiti di raccordo:

- Il Coordinatore Referente dei Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile;
- Il funzionario Referente degli Uffici Comunali di Protezione Civile del comune il cui Sindaco è Referente incaricato, con funzioni di segretario verbalizzante;

Di norma la convocazione, qualora non rivesta carattere d'urgenza, avviene entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Le convocazioni ed il verbale delle sedute sono trasmessi a

tutti i Comuni del Distretto e per conoscenza alla Provincia, a cura del Funzionario referente degli uffici comunali di Protezione Civile del comune il cui Sindaco è Referente incaricato

### **ART. 3**

#### **Comitato degli Uffici Comunali di Protezione Civile**

Fa parte del Comitato Comunale Uffici di Protezione Civile (**C.C.U.P.C.**) il funzionario comunale responsabile dell'ufficio comunale di Protezione civile.

E' presieduto dal funzionario del comune il cui Sindaco è Referente incaricato, che ne cura la convocazione.

Al C.C.U.P.C. sono attribuite le seguenti competenze:

- Aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile per raccordare in un unico Distretto;
- Curare l'elenco delle risorse dei mezzi e dei materiali a disposizione del Comune per l'attività di Protezione Civile e fornirne copia agli altri uffici del Distretto;
- Redigere il piano annuale dell'attività da sottoporre al Comitato dei Sindaci, di concerto con il Comitato dei Coordinatori;
- Il C.C.U.P.C. esprime parere obbligatorio e non vincolante sul piano annuale d'attività del Comitato dei Sindaci.

Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del C.C.U.P.C., per richiesta del funzionario che lo presiede, esperti di volta in volta che si ritengono utili per meglio affrontare i problemi in discussione.

Il C.C.U.P.C. si riunisce in via ordinaria ogni 6 (sei) mesi. Può riunirsi in seduta straordinaria per iniziativa del funzionario referente o per proposta di uno dei funzionari comunali componenti il C.C.U.P.C.. Essa è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei membri aderenti

### **ART. 4**

#### **Comitato dei Coordinatori**

E' costituito dai Coordinatori dei Gruppi Comunali ; partecipano, con funzioni consultive, i presidenti di quelle associazioni che, presenti sul territorio, effettuano per statuto attività di protezione civile e che collaborano attivamente con i gruppi di V.P.C..

Il Comitato dei Coordinatori ha i seguenti compiti di indirizzo e organizzativi:

- Concordare l'attività formativa ed addestrativa di interesse distrettuale;
- concordare e proporre l'acquisto e/o l'assegnazione di attrezzature di interesse distrettuale;
- curare la standardizzazione e l'interfacciabilità delle attrezzature tecnologistiche di ogni Gruppo di V.P.C. nel Distretto;
- Propone iniziative utili ad una più efficace organizzazione della Protezione Civile ed alla diffusione della cultura di previsione, prevenzione e protezione del territorio, anche con iniziative minimali mirate a specifiche categorie di cittadini;
- I coordinatori si faranno portavoce delle istanze dei volontari di ciascun gruppo.

Compete al Comitato dei Coordinatori indire assemblee al fine di meglio integrare i Gruppi di V.P.C. tra loro;

- Propone il piano degli acquisti, di materiali, mezzi e attrezzature al Comitato dei Sindaci;
- Ottimizza la dislocazione e la gestione delle risorse.

Il Comitato dei Coordinatori elegge tra i Coordinatori il Coordinatore Referente che rimarrà in carica per 2 (due) anni.

Il comitato individua, inoltre un segretario, che può essere scelto tra i membri del Comitato o essere individuato al di fuori dello stesso tra i volontari di protezione civile del distretto.

Il Coordinatore Referente ha come compiti:

- Presiede il comitato dei Coordinatori e l'Assemblea di Volontari;
- Partecipa al Comitato dei Sindaci, con compiti di raccordo;
- Funge da punto di riferimento per le attività dei volontari organizzate dalla Provincia di Padova nel Distretto, compresa la colonna mobile.

Il Comitato dei Coordinatori esprime parere obbligatorio e non vincolante sul piano annuale delle attività del Comitato dei Sindaci e sarà consultato su ogni problematica inerente al volontariato di protezione civile

## **ART. 5**

### **Gruppi Comunali Volontari di Protezione Civile**

Ogni Comune, continuerà a sostenere, a gestire e a formare il proprio Gruppo di Volontari di Protezione Civile e lo coordinerà all'interno del proprio territorio.

Con eventi calamitosi, circoscritti ad un singolo Comune, di intensità tale da non riuscire a far fronte con i propri volontari, il Sindaco del luogo calamitato potrà richiedere l'intervento direttamente al Referente dei Coordinatori dei Gruppi comunali e notificando, contestualmente, la richiesta anche al Sindaco cui appartengono i volontari richiesti ed al sindaco Referente.

I rimborsi da sostenere a favore dei datori di lavoro dei volontari impiegati in azioni di soccorso, dovranno essere effettuati dagli Enti (Comuni, Provincia, Regione) che richiedono l'intervento.

## **ART. 6**

### **Mezzi e materiali**

I mezzi e i materiali usati saranno quelli attualmente in dotazione ai Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile di ciascun Comune, ai quali saranno aggiunti quelli previsti nei piani d'investimento dei singoli Comuni, in accordo con il Comitato dei Sindaci.

L'assegnazione degli eventuali mezzi o materiali acquistati con contributi concessi da altri Enti (Provincia, Regione), sarà decisa dal Comitato dei Sindaci.

In caso di recesso dell'accordo tra i Comuni, i mezzi o i materiali ricevuti con assegnazione dalla Provincia o dalla Regione, rimangono al distretto.

I mezzi o materiali acquistati dai singoli Comuni con fondi propri sono di proprietà di quest'ultimi.

## **ART. 7**

### **Durata**

Il presente accordo ha validità di n. 10 (dieci) anni.

Alla scadenza l'accordo sarà tacitamente rinnovato per un uguale periodo.

L'eventuale recesso anticipato, dovrà essere comunicato al Sindaco Referente, che lo comunicherà a tutti i Sindaci del Distretto e alla Provincia, con lettera raccomandata entro il 31 luglio dell'anno in corso e avrà validità dal 1 gennaio successivo alla comunicazione.

## **ART. 8**

### **Modifiche al regolamento**

I Comuni convenzionati, di comune accordo, possono modificare i contenuti del presente regolamento.

#### **ART. 9**

##### **Ulteriori convenzioni**

E' fatta salva, per ciascun Comune convenzionato, la possibilità di stipulare convenzioni con parti terze per ulteriori servizi di Protezione Civile, senza pregiudizio per il servizio disciplinato dal presente accordo.

#### **ART. 10**

##### **Tempi di attuazione**

Il presente schema di convenzione deve essere approvato con delibera di Consiglio Comunale da ogni singola Amministrazione che intende aderire.

#### **ART. 11**

##### **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le parti fanno esplicito riferimento al Decreto Legislativo n. 267/2000.